

ESSENTE
DA BOLLO

STATUTO

"SOS Difesa Legalità APS"

Art. 1 - Costituzione

E' costituita fra i presenti un'associazione di diritto civile senza scopo di lucro "SO S DIFESA LEGALITA' APS" con sede sociale nel Comune di Castiglione del Lago (PG) in Via Giosuè Carducci, 7.

L'associazione può utilizzare la denominazione/qualifica di Associazione di Promozione Sociale ("APS") o Ente del Terzo Settore ("ETS") e spenderla nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico in conformità alla disciplina applicabile e a seguito dell'iscrizione nei rispettivi registri.

L'assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi della sede legale dell'associazione.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune ed è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta

Art. 2 - Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato

Art. 3 - Logo e Sede

Il simbolo dell'associazione è costituito dalla rappresentazione grafica delle parole "SOS Difesa Legalità" come dalla seguente rappresentazione grafica:



SOS DIFESA LEGALITÀ

La sede legale dell'associazione è nel comune di Castiglione del Lago 06061 (Perugia) in Via Giosuè Carducci, 7

Art. 4 - Scopi e attività

L'Associazione svolge le proprie attività e persegue le proprie finalità nel rispetto dei principi di democraticità interna, correttezza e di parità tra gli associati favorendo la loro effettiva partecipazione alla vita associativa.

L'associazione per il raggiungimento degli scopi sociali fa riferimento alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di promozione e di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 5, comma 1 lett. w) del Codice del Terzo Settore, d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 (anche "CTS") a favore dei cittadini in generale, dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione opera sia a livello locale, regionale e nazionale con lo scopo di informare, assistere, tutelare, promuovere, rappresentare e difendere degli interessi individuali e collettivi, dei consumatori e degli utenti, dei contribuenti e dei cittadini in generale, delle imprese, delle aziende e dei professionisti, promuovendo azioni giudiziali o stragiudiziali anche attraverso la collaborazione di avvocati e di professionisti qualificati.

L'associazione agisce per migliorare la qualità della vita di ogni cittadini, promuove e assicura la tutela dei fondamentali diritti, quali:

- diritto ad una adeguata informazione semplice, trasparente e chiara e ad una corretta pubblicità;
- il diritto alla trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali inerenti beni e servizi privati e pubblici;

- il diritto alla salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti, alla erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza in tutti i servizi pubblici utili al cittadino/consumatore.

In particolare l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- l'associazione, prosegue la finalità di tutelare con ogni mezzo legittimo ed in modo particolare con il ricorso ad ogni strumento di comunicazione, ivi compresa quella elettronica ed informatica, della convegnistica, di master, seminari, azioni di promozione sociale, nonché attraverso la formazione e l'informazione giuridica, ma non solo, i diritti e gli interessi degli iscritti e, comunque, gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti, in genere, di tutti i servizi privati e istituzionali, attraverso il contributo portato da professionisti altamente qualificati e da imprese specializzate nei diversi settori di competenza, appositamente individuati, oltre che attraverso la promozione e l'attuazione di proposte legislative per contribuire ad eliminare le distorsioni del mercato determinate dalla commissione di abusi e da altre fattispecie di reati subiti da cittadini, da liberi professionisti e da imprese, che si concretizzano in danno anche per l'erario e per la pubblica amministrazione;
- l'associazione, inoltre, si prefigge di tutelare, attraverso azioni di promozione sociale, i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ma anche dei liberi professionisti e delle imprese, promuovendo azioni giudiziarie o intervenendo in giudizi civili o penali, attraverso la costituzione per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi, concernenti le finalità generali perseguite.

Tale finalità potrà essere attuate anche attraverso appositi monitoraggi, quali:

- La vigilanza sulla corretta gestione del territorio da parte della pubblica amministrazione in materia di credito, assicurazioni e corrette riscossioni tributi.
- Iniziative a tutela degli utenti dei servizi finanziari e creditizi in genere, oltre che dei contribuenti, finalizzate anche alla prevenzione dell'usura, estorsioni e racket in armonia con la legge 108/96 legge n. 44/99 e successive modificazioni, oltre al conseguimento dei benefici per le vittime.

- Il controllo e la tutela di un equilibrato rapporto tra l'erogazione dei servizi, azioni di promozione sociale ed un razionale sviluppo della società improntato al rispetto e alla tutela della dignità della persona umana ed alla salvaguardia dell'interesse fondamentale dei diritti costituzionali e della sicurezza attuale e futura delle singole persone.
- Assumere ogni iniziativa opportuna per sensibilizzare e coinvolgere le istituzioni col ricorso e sensibilizzare a coinvolgere le istituzioni col ricorso a interpellanze parlamentari e la collaborazione sinergica con i ministeri interessati, ed ove occorra col ricorso alla corte Europea dei diritti dell'uomo;
- Favorire e promuovere attività che riguardino il sociale ed il volontariato.
- Favorire e promuovere attività che riguardino l'arte, lo sport e la cultura.
- Favorire ed intensificare la partecipazione dei consumatori alle attività di standardizzazione presso gli organismi nazionale ed Europei.

L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese, a titolo meramente esemplificativo, la compra-vendita e le permuta di immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca sui beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie, la possibilità di richiedere prestiti o finanziamenti presso istituti di credito o bancari, nonché la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati per le associazioni di promozioni sociali.

Infine, a esclusivo scopo di autofinanziamento, l'associazione potrà svolgere e gestire attività economiche anche di natura commerciale, quale l'esecuzione di appalti privati e pubblici di qualsiasi natura, le raccolte pubbliche di fondi anche mediante la vendita di servizi e beni ed altra attività, purché nel rispetto della normativa (anche fiscale e contabile)

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

- raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo .

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 5 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità soci.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale ed ogni altro documento di rendicontazione legislativamente previsto con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore in caso di adesione.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 D.lgs 117-17.

Art. 6 - Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche, le persone giuridiche purché accettino lo statuto ed ogni altro atto deliberato dell'associazione e condividano gli scopi dell'associazione

Le persone giuridiche sono soci per tramite del loro rappresentante pro tempore o enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

I soci dell'associazione si dividono in: soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

I soci fondatori sono coloro che hanno preso parte alla costituzione dell'associazione.

I soci ordinari sono tutti i soci che chiederanno di essere ammessi a tale qualifica secondo le norme del presente statuto.

I soci sostenitori sono soci ordinari i quali contribuiscono alle attività sociali versando oltre alla quota associativa, una quota a titolo di liberalità, calcolata

secondo la loro volontà e comunque non inferiore a dieci volte il valore della quota associativa.

I soci onorari sono quei soci che siano distinti per particolari meriti nel campo di attività dell'associazione. I soci onorari sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, non versano quota associativa, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali operative.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie

Art. 7 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda scritta di ammissione all'associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni, salvo altre, che il Consiglio Direttivo potrà integrare in qualsiasi momento, rendendole note agli associati:

-Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza, C.F., allegando documento di identità e tessera sanitaria, eleggendo un domicilio (qualora diverso dalla residenza) dove ricevere le eventuali comunicazioni da parte dell'associazione.

-Indicare denominazione società, ragione sociale, partita Iva e codice Fiscale, sede legale e nominativo del legale rappresentante, nonché visura camerale.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo .

Le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno.
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile

Art. 8 - Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.
- d) prendere visione dei libri sociali, con possibilità prenderne copia

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente
- d) l'Organo di Controllo Contabile

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 10 - L'Assemblea

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea dei Soci da un altro associato con delega scritta per un massimo di due per associato (massimo 5 per associazioni con più di 500 soci).

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso affisso all'interno dei locali dell'associazione e con comunicazione tramite e-mail dei soci da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di designare a maggioranza l'eventuale aumento del numero dei suoi membri.

E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire cariche sociali in altre associazioni che perseguono gli stessi scopi sociali o scopi in contrasto con quelli dell'associazione.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente e un Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, il Consiglio Direttivo delibera:

- le proposte di modifica dello statuto;
- i programmi delle attività;
- l'ammissione di nuovi soci;
- l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione
- i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
- tutte le questioni che siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Art.12 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non

sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 13 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 - Norma finale

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 16 - Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 17 - Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (dlgs 117-2017).

Firme dei soci Fondatori

Deborah Betti

Marco Vannucci

Fausto Mearini

Anna Zanon

Paolo Schiona

Riccardo Vannucci

Michaela Maya Massa



